

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 597-A)

## RELAZIONE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE TORELLI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 maggio 1964*  
(V. Stampato n. 556)

**presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**e col Ministro dell'Industria e del Commercio**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*  
*il 14 maggio 1964*

**Comunicata alla Presidenza il 14 settembre 1964**

Proroga del termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 27 dicembre 1953, n. 967, veniva costituito lo « Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali » al quale veniva affidata la gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a favore delle persone iscritte all'Istituto medesimo, e ciò in sostituzione di una precedente forma di previdenza integrativa a carattere contrattuale derivante dal contratto collettivo 28 ottobre 1937 (*Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1938, numero 120).

Con la predetta legge 27 dicembre 1953 veniva stabilito che i contributi assicurativi erano contenuti nell'11 per cento della retribuzione a carico del datore di lavoro e nel 4 per cento a carico del dirigente di azienda e veniva pure stabilito che nel primo quinquennio di applicazione della legge i limiti minimo e massimo della retribuzione soggetta a contributo previdenziale, nonchè le aliquote contributive sopraccennate, potessero essere variati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro dell'industria e del commercio, tenendo conto del fabbisogno dell'Istituto e delle risultanze di gestione.

Con successiva legge del 23 febbraio 1960, n. 80, l'originario termine quinquennale, di cui al menzionato articolo 6 della legge numero 967, venne portato al 31 dicembre 1963.

In prossimità della scadenza di quest'ultima data il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presentava il disegno di legge in esame al Parlamento, onde chiedere la proroga per l'esercizio della delega di cui trattasi per un successivo quinquennio, che va dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1968, e la Camera dei deputati nella seduta del 13 maggio 1964 approvava il disegno stesso che viene oggi sottoposto all'esame del Senato.

Agli effetti della necessità della instata proroga, devesi considerare che per i dirigenti di aziende industriali non è prevista, come per le altre categorie, la corrisposio-

ne dell'indennità di contingenza o di altro emolumento che consenta di adeguare automaticamente le retribuzioni al costo della vita, ragion per cui le rappresentanze sindacali interessate adeguano periodicamente dette retribuzioni, in linea generale ogni biennio, previa stipulazione di accordi economici di categoria.

Ne deriva che l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) ha la necessità di determinare, ogni qualvolta mutano le retribuzioni, i limiti minimo e massimo della retribuzione stessa a cui poter riferire i contributi di categoria.

Parimenti in relazione alle risultanze della gestione previdenziale, l'INPDAI può avere la necessità di chiedere l'adeguamento delle aliquote contributive, al fine di assicurare il fabbisogno occorrente alla sua attività.

Devesi infine rilevare che l'INPDAI ha superato il periodo di transizione dalla forma iniziale di previdenza integrativa a carattere contrattuale alla nuova forma di previdenza obbligatoria a base pensionistica e pertanto soltanto oggi può essere in grado di predisporre un bilancio tecnico di gestione, le cui risultanze potranno sicuramente suggerire se e quali modifiche apportare alle aliquote contributive in atto, che tengano conto degli effetti prodotti da tutti i miglioramenti intervenuti da quando quelle aliquote contributive sono state fissate.

Da tutto quanto sopra è derivata la necessità per il Ministro del lavoro di promuovere il decreto presidenziale di cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953 e a tal fine è stato predisposto il presente disegno di legge, che prevede appunto il termine per l'esercizio della delega fino al 31 dicembre 1968.

Infine, con il secondo comma dell'articolo si regola l'efficacia del provvedimento di fronte alla necessità di dare ad esso la stessa decorrenza degli accordi sindacali di categoria con i quali vengono adeguate le retribuzioni dei dirigenti di aziende industriali, onde evitare una possibile evasione dell'obbligo contributivo nel periodo intercor-

rente tra la stipulazione degli accordi di categoria e il provvedimento delegato, che ovviamente non potrebbe che essere emanato in data posteriore agli accordi stessi.

Ritenuta pertanto la necessità di regolare la subietta materia e visto il parere fa-

vorevole espresso dalla 9<sup>a</sup> Commissione in data 6 agosto 1964, si confida in una rapida approvazione del presente disegno di legge da parte del Senato.

TORELLI, *relatore*

#### DISEGNO DI LEGGE

##### *Articolo unico.*

Nel quinquennio corrente tra il 1° gennaio 1964 ed il 31 dicembre 1968, i limiti minimo e massimo della retribuzione nonché le aliquote contributive di cui al primo e terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica,

su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, in relazione al fabbisogno dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e alle risultanze di gestione.

Il decreto di cui al precedente comma porterà la stessa decorrenza degli accordi sindacali di categoria, con i quali sono state adeguate le retribuzioni ai fini della determinazione dei nuovi limiti minimo e massimo, di cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967.